Deliberazione n. 403/2017/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 febbraio 2017, composta da:

Dott.ssa Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario,
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario, relatore
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR del 9 marzo 2015 recante "...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) e le annesse appendici, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 87/2016/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2016 nella quale, in ordine al punto D.1., relativo al controllo sugli enti locali della regione del Veneto ai sensi legge 23 dicembre 2005, n. 266, art.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

CORTE DEI CONTI SEZIONE REG.LE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

1, commi 166, veniva stabilito che: "...i controlli sugli Enti Locali dovranno essere razionalizzati attraverso la ricomposizione della molteplicità delle attribuzioni assegnati alla Sezione ad una analisi complessivamente orientata alla verifica della regolarità amministrativo-contabile degli stessi, e dei rispettivi organismi partecipati, nonché del funzionamento dei sistemi di controllo interno";

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'organo di revisione del Comune di San Giovanni Ilarione sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 8/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art 1, commi 166 e seguenti, della L.266/2005;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria - con i relativi approfondimenti riscontrati, formula le seguenti conclusioni, con particolare riferimento alle situazioni di seguito descritte.

Tutto ciò premesso

FATTO E DIRITTO

1. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del <riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa> (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del sopra richiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali – in caso di mancato adeguamento dell'ente locale alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica – è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto "su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa" perché servono a garantire una vigilanza

indipendente sugli "obiettivi di finanza pubblica" e a tutelare "l'unità economica della Repubblica" (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità – ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

Da quanto prospettato emerge ancora una volta l'importanza che il legislatore assegna al valore dell'effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell'integrità stessa del bilancio degli enti. Di tal che, il sindacato della Corte dei conti seppur incidente sulle risultanze di una specifica gestione (nel caso della presente deliberazione quella riferita al

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

2013) non può non assumere un assetto "dinamico" estendendosi anche agli esercizi successivi, mediante apposite richieste istruttorie tese alla conoscenza della situazione gestionale degli esercizi che seguono a quello oggetto di analisi.

Tale aspetto del controllo è finalizzato, proprio nell'ottica del modello delineato dal legislatore, a poter intervenire in un ambito di prospettiva al fine di salvaguardare non tanto gli equilibri che possono essere stati compromessi nelle gestioni precedenti ma, quelli presenti e futuri, la cui tutela rientra primariamente nei compiti della Corte dei conti come garante degli equilibri di finanza pubblica (sul punto confronta questa sezione deliberazioni di indirizzo n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR). Di tal che, l'attenzione della Sezione finalizzata al conseguimento dell'obiettivo sopra richiamato dovrà anche indirizzarsi, nell'ottica di un controllo sugli equilibri di bilancio "a scorrimento", verso fenomeni gestionali, come anche segnalati dall'amministrazione nelle risposte istruttorie, riferiti ad esercizi finanziari successivi rispetto a quello oggetto di indagine al fine di far emergere quelle criticità in grado di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente locale, presenti e futuri. Depone del resto in tal senso la formulazione letterale dell'art. 148 bis del TUEL a mente del quale le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

All'esito di tale verifica sul rendiconto dell'esercizio tale da pregiudicare gli equilibri dell'esercizio corrente, è d'obbligo per l'Ente l'adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria: a conferma cioè del valore dinamico dell'equilibrio di bilancio (Corte cost, n. 40/2014), in una prospettiva non più statica, ma che invece consenta di scrutinare la sana gestione dell'ente nei vari cicli di bilancio valutando nel contempo la necessaria continuità dell'azione amministrativa.

Uno specifico approfondimento è stato svolto, sulla scorta delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Sezione Autonomie, oltreché sulle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

societarie contemplate dalla legge 190/2014 (e ora previste, con diverse scadenze e contenuti, dal D.Lgs. 175/2016) sulle modalità con le quali l'Ente ha realizzato la fondamentale operazione propedeutica all'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (primo, fra tutti, il principio della competenza finanziaria potenziata) rappresentata dal riaccertamento straordinario dei residui. Il tutto, peraltro, senza tralasciare l'esame accurato delle risultanze dei questionari approvati dalla Sezione Autonomie in ossequio all'art. 1, comma 166, della legge 266/2005, e redatti dall'organo di revisione, che ha quindi imposto il necessario approfondimento istruttorio effettuato dalla Sezione per la rilevazione delle criticità gestionali.

2. Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, e dai dati in possesso di questa Corte, è emerso quanto segue.

In primo luogo, l'esame dalla delibera giuntale n. 44 del 30/4/2015 con la quale l'amministrazione ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, ha rilevato alcune significative criticità, di seguito brevemente riportate:

- la reimputazione dei residui attivi (di parte capitale per € 378.376,95) e passivi (di parte corrente per € 41.417,35 e di parte capitale per € 381.205,13) è stata fatta a valere sulla sola annualità 2015;

- sono stati definitivamente eliminati residui attivi per € 55.501,83 e residui passivi per € 12.890,01;

- non è stato costituito ed accantonato il FCDE (peraltro, in sede di audizione avvenuta presso questa Sezione in data 7 febbraio 2017, alla presenza dei componenti del collegio dei Revisori dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario, è emerso che l'ente ha costituito il FCDE soltanto in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015);

- il risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 risulta pari ad € 142.940,73: di essi risultano vincolati € 125.638,00, e destinate ad investimenti € 32,31, ottenendo un risultato di amministrazione disponibile di € 17.270,42.

Al proposito, va rilevato che, com'è noto, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui si è resa necessaria sulla base del disposto normativo di cui all'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118 del 2011 che prevede: "*Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle*

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,

secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017



Il principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria, cd. "*potenziata*", prevede che le obbligazioni siano registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. Pertanto, mediante l'attività di riaccertamento straordinario, l'Ente può individuare quei residui che, se pur corrispondendo ad obbligazioni perfezionate, non sono esigibili nell'esercizio in cui tali obbligazioni sono sorte (come previsto dal previgente sistema contabile), bensì in esercizi successivi in cui tali impegni vanno registrati nelle corrispondenti scritture contabili.

Va rammentato (Sezione delle Autonomie n. 4/SEZAUT/2015/INPR) che "*Un corretto riaccertamento*

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

straordinario dei residui – dal lato sia delle entrate che delle spese – e l'istituzione di un "idoneo" Fondo crediti di dubbia esigibilità, costituiscono strumenti basilari per la partenza della nuova contabilità e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014)".

Dall'esame della deliberazione giuntale con la quale il Comune ha approvato il prospetto di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, è emerso invece, come sopra evidenziato, che le reimputazioni hanno riguardato esclusivamente l'esercizio 2015, evenienza quest'ultima che può suscitare alcune perplessità circa la correttezza della procedura seguita dall'Ente, considerato che secondo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (delibera n. 32 del 2015), relativamente alla corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato "*...la reimputazione al solo esercizio 2015 dei residui passivi coperti dal fondo pluriennale vincolato, o fattispecie analoghe riferite ad un arco temporale fittizio, evidenziano una carenza di programmazione e una conseguente grave irregolarità contabile nell'applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, in quanto l'esigibilità del residuo passivo non è stata determinata correttamente*".



Come noto, il riaccertamento straordinario ha la finalità di adeguare l'ammontare dei residui ante riforma (nel caso di specie

i residui presenti in bilancio al 31 dicembre 2014) al principio della competenza finanziaria potenziata. Pertanto non appare conforme allo spirito della legge e pare costituire potenziale causa di anomalia di trattamento tra situazioni similari, l'utilizzo di tale strumento per "sanare" il bilancio dalle conseguenze di gestioni pregresse non rispettose dei principi contabili e degli equilibri finanziari.

Diversamente argomentando si determinerebbero ingiustificate disparità di trattamento, ad esempio, tra un Comune che, correttamente operando il riaccertamento, o semplicemente perché si trova in situazione di disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio 2014, ricorre alla procedura di riequilibrio e un Comune che, in situazione di disavanzo sostanziale, per mezzo del riaccertamento dissimula la propria situazione finanziaria ripianandola in trent'anni. In tal modo viene meno anche la corretta imputazione della responsabilità finanziaria ed amministrativa di ciascun esercizio finanziario e di coloro che a livello di governo e di amministrazione hanno operato in modo non conforme ai principi contabili.

Purtuttavia, non va sottaciuto che il principio contabile 9.3 dispone che "*al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni*". Al riguardo, si evidenzia che la Sezione Autonomie ha ribadito che "*l'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile*" (Sez. Autonomie

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

n. 4/2015). In conclusione le risultanze istruttorie evidenziano l'impossibilità di fornire una rappresentazione della situazione contabile in linea con i principi della contabilità armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai fini dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi contabili .

In ogni caso la Sezione esprime le proprie perplessita' anche circa la mancata costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilita': l'art. 3, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono al riaccertamento straordinario dei residui, consistente, tra l'altro, "nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".Tale accantonamento non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione.

Già fin dal primo esercizio di applicazione del principio contabile, è disposto che l'ente, in sede di rendiconto, accantoni nell'avanzo

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

di amministrazione "l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista dalla recente normativa per gli esercizi dal 2015 al 2018". In particolare,"Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015".

Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 «Fondo crediti di dubbia esigibilità», del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale . Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che «Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

di amministrazione».

La Sezione sottolinea infine che il FCDE ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione ed e' un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio (Corte Cost. sentenza n. 279/2016).

3.Dall'istruttoria, si ricava comunque – al di là di quanto sin qui scrutinato - una situazione di precarietà degli equilibri di bilancio dovuta a una serie di fattori che permangono dagli esercizi finanziari pregressi.

In particolare, la situazione di fragilità degli equilibri sembra ancor più confermata nel riscontrato ulteriore peggioramento degli equilibri di cassa e dalla persistenza della criticità riscontrata anche per il 2014, così come nel 2013, del sistematico ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Come già rilevato nella deliberazione n. 13/2016/PRSP, in occasione dell'analisi del rendiconto 2013, il Collegio ha accertato una situazione di cassa assai precaria le cui tensioni rischiano di riverberarsi sulla tenuta complessiva degli equilibri di bilancio.

L'esame della documentazione versata in atti segnala infatti che, al 31/12/2014, il fondo cassa risulta pari a € 0. Ed anche nel 2014 sono state richieste anticipazioni di tesoreria per l'importo complessivo di € 2.490.962,22 (ben oltre i 5/12, che sarebbero stati pari ad € 1.054.526,82, delle entrate correnti del penultimo

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

esercizio precedente) per un totale di utilizzo pari a 365 giorni.

La situazione di preoccupante criticità appare dimostrata inoltre dalla circostanza dello sforamento del parametro di deficitarità n. 9 "esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti", posto che la somma da rimborsare al 31/12/2014 era pari ad € 330.849,88, che corrisponde al 12,60% delle entrate correnti. Consultando anche i dati riferiti all'esercizio successivo a quello oggetto di analisi, dal certificato consuntivo 2015 pubblicato sul sito del Ministero Interno si evince che l'ente ha fatto ricorso alle anticipazioni anche per tale annualità, per l'importo complessivo di € 2.295.855,42 e che al 31.12.2015 il fondo cassa è pari a zero, mentre l'anticipazione da restituire è di € 160.672,08.

Consta, da ultimo, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2013 non vincolato per € 24.223,75 a spesa in conto capitale, in palese spregio della regola secondo cui art. 187 comma 3-bis, a mente del quale *L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193*.

In sede di audizione, l'ente ha osservato che le tensioni di cassa, che hanno portato nel 2014 alla situazione sopra descritta, sono dovute alla mancata erogazione da parte della Regione Veneto dei contributi in conto capitale: tali osservazioni però non hanno fatto venir meno le criticità rilevate, né sembrano del tutto pertinenti.

Comune di San Giovanni Marione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

L'approfondimento istruttorio compiuto dalla Sezione evidenzia infatti che l'entità dei residui attivi al 31/12/2014, pari ad € 1.614.149,02 non deriva solo da trasferimenti regionali, ma ha origine anche da altre fonti: la mancata riscossione determina anch'essa le anzidette tensioni di cassa e crea non marginali criticità in ordine alla tenuta degli equilibri di bilancio.

Al di là della necessaria verifica, che concerne tuttavia un differente esercizio rispetto a quello oggetto di attuale scrutinio, la Sezione osserva che in relazione a questo ultimo profilo, l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Anticipazioni di tesoreria" prevede che: *"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210".*

È da rilevare al riguardo che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina

l'istituto, il ricorso a tale formula di finanziamento dà luogo ad un costo risultante dall'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

È da notare, in contrario, che il comune in questione, oltre a ricorrere frequentemente all'istituto dell'anticipazione per far fronte a sofferenze di cassa - trasformandolo quindi da strumento eccezionale di breve periodo a fenomeno ricorrente, quale prassi costante di finanziamento - mostra ormai i segnali di una situazione strutturalmente critica, avendo un fondo cassa pari a zero: il fenomeno deriva essenzialmente, ad avviso del Collegio, dalla mancanza di un'adeguata revisione della politica in materia di entrate, volta a garantire flussi costanti e regolari soprattutto nella parte corrente del bilancio e in quella delle entrate proprie in particolar modo.

Com'è noto, l'art. 5 del D. Lgs 149/2011 e l'art. 148, commi 2 e 3 del TUEL prevedono che, per la regolarità della gestione amministrativo-contabile, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può attivare, anche su richiesta delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

L'irregolarità derivante dallo sforamento di uno dei parametri anzidetti, come nel caso di specie, appare, attesa l'entità, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi per il mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione: non a caso infatti l'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 prevede che: *"Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica"*.

Alla luce di ciò, e in vista dell'acclarata emersione degli indici sintomatici anzidetti, si richiama, per prevenire potenziali pregiudizi, l'attenzione degli organi tecnici (Ragioniere, organo di

revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e gli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della delibera che concerna tali verifiche, finalizzata a una sana gestione e alla correzione tempestiva delle anomalie gestionali anzidette; si suggerisce nel contempo la modifica del regolamento di contabilità in modo da porre in essere un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L.: infatti, la norma recata dall'art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione sui comportamenti, come quello testé descritto, che aggravando lo squilibrio possano condurre al dissesto.

Il Collegio, per quanto sopra, richiede espressamente un monitoraggio semestrale da parte del Revisore dei Conti che dovrà essere tradotto in una puntale relazione da inviare tempestivamente alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Si evidenzia inoltre che la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria determina una alterazione sostanziale del risultato di amministrazione, dal momento che la documentazione versata in atti conferma l'esistenza di un utilizzo di entrate a destinazione vincolata per alleviare le descritte difficoltà della gestione cassa,

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

con la conseguenza che la loro ricostituzione, non è stata effettuata entro gli esercizi di riferimento.

La Sezione rammenta al riguardo che ,secondo gli indirizzi forniti da Arconet - pur non esistendo alcuna norma contabile che preveda la possibilità di copertura del disavanzo di cassa, se non attraverso un'attenta gestione dei flussi di cassa da parte dell'ente locale e tali da assorbire progressivamente eventuali squilibri di natura eccezionale - in sede del rendiconto di gestione il risultato di amministrazione dovrà essere determinato anche prendendo in considerazione il residuo passivo riferito all'anticipazione di tesoreria non restituita nell'anno. In questo caso il disavanzo di amministrazione risultante che dovrà essere ripianato, dovrà comportare quale logica conseguenza anche un miglioramento della cassa: in guisa cioè che gli accantonamenti effettuati dall'ente per la costituzione del FCDE e le modalità del ripiano del risultato di amministrazione, comprimendo di fatto le spese dell'ente, dovranno favorire necessariamente un miglioramento di cassa. Tale miglioramento di cassa, dovuto alle maggiori entrate rispetto alle minori spese compresse necessariamente dall'accantonamento al FCDE e all'eventuale ripiano del disavanzo, dovrebbero essere destinate al pagamento dei fornitori e in parte anche al miglioramento dell'anticipazione di cassa iniziale, favorendo nel tempo il suo recupero integrale.

In conclusione, in virtu' dell'attuale quadro contabile, è necessario ridurre progressivamente il disavanzo di cassa, evitando in tal

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili.

Ciò premesso, da un punto di vista contabile, ove l'ente locale, come nel caso specifico, si trovi in squilibrio di cassa, tale che al 31/12 dell'anno di riferimento si presenti con un consistente disequilibrio di cassa, le anticipazioni non restituite al tesoriere al 31/12 si dovranno trasformare in un residuo passivo pari esattamente al rimborso delle somme dovute: in guisa che gli incassi percepiti nell'anno successivo saranno obbligatoriamente destinati *in primis* al rimborso del debito da anticipazione non restituita al 31/12.

Al fine di evitare che, per poter pagare i propri fornitori l'ente, debba ricorrere ad una nuova anticipazione di tesoreria, nei limiti delle facoltà accordate dalla legge, con conseguente, permanente situazione di disavanzo di cassa da coprire sempre nei confronti del tesoriere per gli anni successivi, il Comune dovra' monitorare adeguatamente la propria posizione di cassa, avendo comunque cura di ridurre progressivamente le proprie spese, in modo da garantire flussi di cassa positivi da destinare alla copertura del citato disavanzo di tesoreria.

La criticità appare oltremodo rilevante anche per via dello avvenuto sforamento del limite dei 5/12 dell'anticipazione di tesoreria: tale circostanza determina una violazione dei principi che disciplinano la materia, certamente non superabile, dal

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

CORTE DEI CONTI * SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

momento che tali scostamenti in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma potrebbero risultare strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 della costituzione. Invero, la manovra elusiva consiste essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016).

4. In tale quadro assai critico per la costruzione degli equilibri di bilancio si deve collocare anche l'ulteriore criticità inerente alla verifica, operata in sede istruttoria, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione.



I dati rilevati evidenziano quanto segue:

- 2012: accertamenti per € 51.463,00, riscossioni (C+R) € 44.939,94, grado realizzo competenza 11,45%;
- 2013: accertamenti per € 34.000,00, riscossioni (C+R) € 34.204,72, grado realizzo competenza 0;
- 2014: accertamenti per € 22.367,63, riscossioni (C+R) € 28.480,48, grado realizzo competenza 25,11% .

Il mancato realizzo di alcuna somma nel 2013 ed il basso grado di realizzo registrato nel 2014 comportano, in modo eloquente, la formazione di residui attivi che, col passare degli anni, rischiano di divenire difficilmente esigibili, con le inevitabili conseguenze sull'attendibilità del risultato di gestione.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

La Sezione rimarca al riguardo che il mancato o ritardato avvio del programma di recupero dell'evasione tributaria pone in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell'Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il ritardato ovvero il mancato avvio del recupero dell'evasione tributaria diviene in quest'ottica un comportamento inaccettabile, antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell'ambito dei rapporti tributari (vedi, ex multis, C. Conti reg. Sardegna sez. giurisd., 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata ed ex lege, si ricava l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l'azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell'organo gestionale all'attuazione del rapporto tributario.

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Né tale principio è messo in discussione per le Regioni e le autonomie locali dal nuovo assetto costituzionale derivante dalla riforma del titolo V, parte II della Costituzione, posto che il vigente articolo 119 Cost. prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, fra i quali si annovera senz'altro il cennato principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria.

Del resto, il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) che, nel rispetto del principio di legalità e operando un bilanciamento fra esigenze contrastanti, sacrificano gli interessi tutelati dagli articoli 53 e 97 della Costituzione, in favore di altri interessi, costituzionalmente garantiti, di rango pari o superiore (Corte dei conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte, del. 7/par/2007 del 28.06.2007), che peraltro qui non vengono assolutamente in rilievo.



Al contrario, deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non

accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

5. Con riferimento al personale, il Collegio evidenzia in primo luogo che dalle risultanze emerse in occasione dell'approfondimento istruttorio e dalla audizione tenuta in data 7 febbraio 2017, emergono profili di dubbio sulla corretta costruzione del fondo per la dirigenza; chiede, pertanto, al responsabile dei servizi finanziari e al revisore, ciascuno per quanto di relativa competenza, di inoltrare relazioni asseverate sulla corretta costruzione di detto fondo in relazione ai criteri imposti dal CCNL Regioni ed autonomie locali e delle linee di indirizzo dettate dall'ARAN. Relazioni dalle quali emerga l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica in materia di contenimento della spesa di personale in materia.

In secondo luogo, è emerso che l'ente ha superato il limite di cui all'art. 9 co. 2 bis del D.L. 78/2010, anche se di poco, in quanto la spesa impegnata nel 2014 è pari ad € 85.980,13, mentre il limite del 2010 è pari ad € 85.491,18 (+ € 488,95)

6. Ancora con riguardo al personale, ma sotto altro profilo, emerge che l'ente non ha adottato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità.

In relazione a tale profilo di criticità, la Sezione rammenta come il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna", all'art. 48 prevede che le Pubbliche Amministrazioni predispongano Piani di Azioni Positive,

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. La norma, così dispone "*1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due*

terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Resta fermo quanto disposto dall'*articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Come ben evidenziato dal legislatore, la norma prevede che, in caso di mancato adempimento, venga applicata la sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che recita: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette"*.

Consegue a quanto sopra evidenziato che la mancata adozione del suddetto piano determina in capo alle amministrazioni inadempienti il divieto di assunzione (*ex multis* sul punto, questa Sezione *deliberazioni 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403, Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012 e da ultimo Sezione delle Autonomie, deliberazione n.* 12/SEZAUT/2012/INPR).

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

La Sezione, comunque, pur prendendo atto che l'ente nell'esercizio finanziario considerato, non ha approvato il Piano delle pari opportunità, rileva tuttavia che l'effetto preclusivo dell'inosservanza del vincolo si è comunque concretizzato. Sul punto, il Collegio, a futura memoria, rammenta che ove, invece, la violazione si concretizzi, la stessa determinerebbe nell'esercizio successivo a quello del rilevato inadempimento, l'obbligo per il comune di osservare il divieto di procedere ad assunzioni, anche per lavoro flessibile. Ne discende che l'eventuale inosservanza di detto obbligo, accertata in sede di analisi del questionario, impone alla Sezione di segnalare la circostanza alla competente procura erariale, atteso che l'inadempimento di cui trattasi, involgendo norme imperative, determina anche ricadute in termini di responsabilità amministrativa, disciplinare ed erariale.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'organo di revisione e della successiva istruttoria:

- accerta la potenziale criticità costituita dalla reimputazione, al termine dell'operazione di riaccertamento straordinario, di tutte le obbligazioni non scadute al solo esercizio 2015 e dalla mancanza di accantonamenti al FCDE;
- accerta l'irregolare computo del risultato di amministrazione, con la conseguente formazione del disavanzo sostanziale pari a € -313.579,46, derivante dal mancato calcolo in sede del

riaccertamento straordinario del residuo passivo riferito all'anticipazione di tesoreria non restituita nell'anno, nonché dal Fondo crediti dubbia esigibilita';

- accerta l'irregolarita' derivante dall'utilizzo dell' avanzo di amministrazione non vincolato per spese in conto capitale in presenza di anticipazione di cassa e in spregio alla regola sancita dall'art. 187 del Tuel, superando inoltre il limite cogente dei 5/12;
- accerta in ogni caso il permanere di una persistente situazione di fragilità degli equilibri di bilancio derivante dalla difficoltà di perseguire un'efficace attività di riscossione dei proventi derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria, dal reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e dallo sforamento del parametro ministeriale n. 9 del D.M. 18/02/2013;
- invita pertanto l'ente ad una verifica puntuale degli equilibri di bilancio ,invitando il Revisore dei Conti ed il responsabile del servizio finanziario ad un attento monitoraggio semestrale che dovrà tradursi in una puntale relazione da inviare tempestivamente alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- esorta in ogni caso il Comune a procedere a una seria attività di recupero delle entrate tributarie e extratributarie;
- accerta il superamento del limite di cui all'art. 9 co. 2 bis del D.L. 78/2010 e la mancata adozione del Piano di azioni

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

Comune di San Giovanni Ilarione prot. n. 5256 del 04-07-2017

positive di cui all'art. 48 del D. Lgs. 198/2006;

- invita l'amministrazione comunale di San Giovanni Ilarione a porre in essere le necessarie iniziative per evitare nelle future gestioni il verificarsi di criticità;
- si riserva, in sede di esercizio dei medesimi controlli sugli esercizi finanziari successivi di verificare che l'amministrazione si sia attivata nel senso indicato;
- dispone la trasmissione della presente Deliberazione, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'organo di revisione dei conti del Comune di San Giovanni Ilarione (VR) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15 febbraio 2017.

Il magistrato relatore — Il Presidente.

Dott. Tiziano Tessaro — Dott.ssa Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 3/7/2017

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese